

COMUNE DI VOLPARA

Provincia di Pavia

N. 25 Reg. Delib. del 14/12/2021 COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di dicembre alle ore venti e minuti zero nella sede comunale:

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'appello risultano::

.

	Presente
Sindaco	Sì
Consigliere	Sì
Totale PRESENTI	11
	Consigliere

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale FAZIA MERCADANTE dott. Umberto con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor MANGIAROTTI Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato

Entra in sala consiliare il consigliere Alessi Roberto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'<u>articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557</u>, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma

677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

con voti unanimi e favorevoli

Delibera

1. Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

Categoria	aliquota IMU 2022
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite	ESENTI
dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed	
immobili equiparati all'abitazione principale	L
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative	5 per mille
pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.	
201/2011, convertito in L. 214/2011	
N.B. Detrazione per abitazione principale, applicabile	
esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli	
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo	
di € 200,00	
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti	7,6 per mille, con
in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e	riduzione del 50%
possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative	della base
nello stesso Comune	imponibile
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aree edificabili e altri fabbricati	10 per mille
Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre	1 per mille da
1998 n. 431	ridurre al 75%

- 2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.
- 3. di dare atto che ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, che ha disposto che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Mef dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, tramite il Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267 con voti unanimi e favorevoli

D E L I B E R A di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE f.to FAZIA MERCADANTE dott. Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Volpara, lì 15/12/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE f.to FAZIA MERCADANTE dott. Umberto

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Volpara, lì
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ()
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Volpara, lì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE